

REGOLAMENTO (CEE) N. 409/81 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1981

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2325/80 per quanto concerne la data di presentazione delle domande di autorizzazione dei contratti di consegna alla distillazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2325/80 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3347/80⁽⁴⁾, ha previsto, per i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per la campagna 1979/1980, la possibilità di concludere contratti di consegna a una distilleria e di presentare, non oltre il 15 gennaio 1981, le domande di autorizzazione dei suddetti contratti; che una parte dei produttori che possono beneficiare della misura non lo ha fatto in tempo utile, in quanto aveva previsto un miglioramento dei corsi sul mercato; che tale miglioramento non si è verificato e che, al fine di diminuire la pressione dell'offerta sul mercato, è opportuno autorizzare i suddetti produttori a consegnare i loro vini alla distillazione, anche se hanno concluso contratti di magazzinaggio per un periodo di quattro mesi, prorogando la data per la presentazione delle domande di autorizzazione dei contratti di consegna alla distillazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2325/80 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

1. La data del « 15 gennaio 1981 », che figura nell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituita dalla data del « 28 febbraio 1981 ».

2. La data del « 15 febbraio 1981 », che figura nell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituita dalla data del « 31 marzo 1981 ».

3. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

« Articolo 4 bis

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 10, paragrafo 3, i produttori che hanno concluso un contratto di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono concludere un contratto di consegna alla distillazione per lo stesso vino, entro i limiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2391/80.

In questo caso:

- i contratti di magazzinaggio non ancora scaduti sono risolti per il quantitativo di vino che può formare oggetto di un contratto di consegna alla distillazione; l'aiuto al magazzinaggio è dovuto soltanto per il quantitativo di vino che non è oggetto di un contratto di consegna alla distillazione;
- i contratti di magazzinaggio scaduti si considerano come concernenti unicamente il quantitativo di vino che non è oggetto di un contratto di consegna alla distillazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 234 del 5. 9. 1980, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 24. 12. 1980, pag. 15.